

# fondo Chiara Rama ONLUS

## STATUTO

### Art. 1 – Costituzione, democraticità della struttura, ed assenza del fine di lucro

1. E' costituita, originariamente con sede in Leivi (Ge), via Cogozzale 8 e successivamente, dal maggio 2017 con sede trasferita in Chiavari (Ge), l'associazione denominata “fondo Chiara Rama ONLUS” (nel seguito indicata anche come “l'Associazione” o come “il Fondo”).
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri e godono del pieno elettorato attivo e passivo.
3. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo ed esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto.

### Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione è stata fondata dai familiari di Chiara, una giovane donna mancata per linfoma nonostante le migliori cure prodigatele, al fine di ricordarla con iniziative che possano aiutare altre persone in situazione analoga ad ottenere un esito positivo.
2. L'Associazione ha per scopo la lotta contro i linfomi ed altre patologie affini ed a tal fine si attiva per la raccolta di risorse economiche e per sviluppare attività finalizzate allo scopo sociale; le risorse economiche e le attività verranno impiegate per:
  - istituire borse di studio destinate a giovani medici e ricercatori per supportare l'acquisizione di know-how e lo sviluppo della ricerca sui linfomi ed altre patologie affini;
  - acquistare strumentazioni ospedaliere e di laboratorio per dotare centri ospedalieri e di ricerca;
  - supportare nei modi più appropriati le persone affette da linfoma (o da altre patologie affini) ed i loro familiari;
  - altri utilizzi, appropriati e coerenti con lo scopo dell'associazione, approvati dal Consiglio Direttivo.

### Art. 3 – Soci e loro categorie, gratuità delle prestazioni

1. Nell'Associazione si distinguono:
  - **Soci Fondatori:** persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'Atto Costitutivo. I Soci Fondatori possono designare un Presidente Onorario, Socio di diritto dell'Associazione, che partecipa alle Assemblee dei Soci con diritto di voto come per tutti gli altri Soci e interviene alle riunioni del Comitato Direttivo con funzione di organo consultivo. Di detta designazione dovrà farsi annotazione sui libri dell'associazione.
  - **Soci Ordinari:** persone che si rendono disponibili a prestare la propria opera su base volontaria per i fini dell'Associazione, ed in generale a supportarla e promuoverla; versano la quota sociale minima prevista (vedi Art. 16).
  - **Soci Benemeriti:** analoghi ai Soci Ordinari, i Soci Benemeriti versano per loro decisione la quota sociale massima prevista (vedi Art. 16)
  - **Soci Sponsor:** persone giuridiche o fisiche che, attraverso donazioni ed erogazioni liberali in genere, contribuiscono alla costituzione del patrimonio dell'Associazione per un determinato esercizio finanziario. Il Socio Sponsor, se persona giuridica, nomina il suo rappresentate nei riguardi dell'Associazione, che acquisisce le stesse prerogative del Socio Sponsor persona fisica.
  - **Soci Onorari:** i membri del Comitato Scientifico; altre persone che per meriti particolari nei riguardi dell'Associazione sono nominati tali dal Comitato Direttivo.
2. I Soci Ordinari e Benemeriti cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie da presentare per iscritto,
  - mancato versamento della quota associativa,
  - per decisione del Consiglio Direttivo qualora il Socio dimostri di non condividere le finalità dell'organizzazione, o risulti comunque di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione; in questo caso è ammesso il ricorso al all'Arbitrato come da successivo Art. 12.
3. I Soci Sponsor cessano di appartenere all'Associazione al venir meno della erogazione per quell'esercizio finanziario, ed i loro eventuali rappresentanti nominati a cariche decadono.
  4. I **Soci Fondatori ed** i Soci Onorari cessano di appartenere all'Associazione su loro richiesta, da presentare per iscritto.
  5. Le prestazioni dei Soci (inclusa la copertura di qualsivoglia carica sociale) sono date in forma di volontariato, in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
  6. E' vietata la partecipazione temporanea degli aderenti alla vita associativa.
  7. Per consentire ai Soci che non rinnovano l'associazione al Fondo di conoscere lo sviluppo degli interventi deliberati (che può svilupparsi nell'esercizio successivo a quello della deliberazione) lo status di Socio viene mantenuto per un esercizio addizionale **e fino alla relativa Assemblea dei Soci.**

#### **Art. 4 – Diritti ed obblighi dei Soci**

1. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente (non sono ammesse deleghe), di svolgere l'attività preventivamente concordata, di recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento dell'Associazione, a versare le quote sociali previste come da successivo Art. 16, a svolgere l'attività preventivamente concordata.

#### **Art. 5 – Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea
  - il Consiglio Direttivo,
  - il Presidente,
  - il Segretario,
  - il Comitato Scientifico,
  - il Comitato Guida,
  - l'Arbitro o il Collegio Arbitrale,
  - il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

#### **Art. 6 – Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria ove il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione, che deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno dell'Assemblea, deve essere **inoltrata ai Soci per e-mail, se per posta almeno 15 giorni prima della data prevista.**

2. La convocazione dell'Assemblea può essere avvenire su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
3. L'Assemblea può operare ove possibile e conveniente tramite "riunioni virtuali", attraverso scambi di e-mail che esplicitano la posizione di ciascun Socio sulle questioni all'ordine del giorno e che valgono come voto. **In caso di "riunione virtuale" deve essere indicato il termine per l'invio degli e-mail di risposta che valgono come voto.**
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti (o dei Soci in caso di "riunione virtuale"), fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 18. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I Soci Onorari possono esprimere solo un voto consultivo.
6. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
  - eleggere fra i Soci Fondatori, Associati o Sponsor il numero previsto di membri del Consiglio Direttivo,
  - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo,
  - approvare il bilancio preventivo,
  - approvare il bilancio consuntivo,
  - approvare o respingere le richieste di modifica allo Statuto (vedi successivo Art. 18),
  - stabilire l'ammontare della quota associativa annua.Le cariche sociali sono elettive, determinate dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

## **Art. 7 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea; può cooptare altri membri, in qualità di esperti su determinati argomenti, che possono esprimere solo un voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo può operare ove possibile e conveniente tramite "riunioni virtuali", attraverso scambi di e-mail che esplicitano la posizione di ciascun membro sulle questioni all'ordine del giorno e che valgono come voto. In caso di "riunione virtuale" deve essere indicato il termine per l'invio degli e-mail di risposta che valgono come voto.
4. La convocazione alla riunione, che deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione, deve essere inoltrata ai membri, **se per posta, almeno 10 giorni prima della data prevista, oppure per e-mail.**
5. Il Consiglio Direttivo indirizza e controlla la gestione e l'operato dell'Associazione (fatti salvi gli aspetti scientifici, di competenza del Comitato Scientifico di cui al successivo Art. 10); ha in particolare, e non a scopo limitativo, i seguenti compiti:
  - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; a tale fine Il Consiglio Direttivo potrà emettere un Regolamento che sarà integrativo del presente Statuto e parimenti vincolante per gli associati,
  - nominare fra i principali Soci Sponsor i membri del Comitato Guida di cui al successivo Art. 11,
  - deliberare l'allocazione dei fondi disponibili alle diverse tipologie di attività e di intervento, tenendo debito conto delle indicazioni date dal Comitato Guida,

- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre al parere del Comitato Guida ed all'approvazione dell'Assemblea,
  - proporre all'Assemblea il programma di lavoro, promuovere e coordinare le attività ed autorizzare la spesa,
  - stabilire accordi e convenzioni con altre organizzazioni funzionali agli scopi dell'Associazione,
  - eleggere, una volta scaduto il mandato del Presidente nominato con l'Atto Costitutivo, il Presidente; eleggere l'eventuale Vicepresidente,
  - nominare i Soci Onorari.
  - istituire sezioni distaccate dell'Associazione in Italia e all'Estero,
  - ratificare nella prima seduta successiva eventuali provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono trascritte sull'apposito Libro dei Verbali.
7. La carica di membro del Consiglio Direttivo non è retribuita in alcun modo.

### **Art. 8 – Presidente**

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo a maggioranza di voti una volta scaduto il mandato del Presidente nominato con l'Atto Costitutivo.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo Art. 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti Art. 6, comma 2<sup>o</sup> e Art. 7, comma 2<sup>o</sup>.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente nomina il Segretario che lo coadiuva per gli adempimenti amministrativi, fiscali e societari.
5. Il Presidente ha in particolare, e non a scopo limitativo, i seguenti compiti:
  - curare le comunicazioni interne ed esterne,
  - promuovere e curare la ricerca degli "sponsor" e la raccolta delle elargizioni,
  - predisporre tutti gli elementi da sottoporre per decisione o per informazione al Comitato di Direzione ed al Comitato Scientifico.
6. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
7. In caso di assenza, impedimento o cessazione le sue funzioni sono svolte dall'eventuale Vicepresidente o dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
8. La carica di Presidente non è retribuita in alcun modo.

### **Art. 9 – Segretario**

1. Il Segretario coadiuva il Presidente in particolare, e non a scopo limitativo, per i seguenti compiti:
  - tenuta ed aggiornamento del Registro dei Soci,
  - tenuta ed aggiornamento della contabilità e conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti,
  - riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo,
  - assistenza nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo.
2. La carica di Segretario non è retribuita in alcun modo.

### **Art. 10 – Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico comprende da un minimo di tre ad un massimo di **sette** membri;

essi sono esperti riconosciuti sui temi scopo del Fondo, che accettino la richiesta del Presidente di assumere tale ruolo.

2. I membri del Comitato, che sono considerati Soci Onorari, possono aderire all'Associazione in qualità di Socio Ordinario o Benemerito.
3. Il Comitato Scientifico decide sui temi di sua competenza a maggioranza, utilizzando il più possibile metodi di "riunione virtuale" attraverso scambio di e-mail. Le deliberazioni sono trascritte sull'apposito Libro dei Verbali.
4. Nell'ambito del Comitato può essere eletto un membro che lo presiede.
5. Il Comitato Scientifico ha compiti di indirizzo e controllo per quanto attiene agli aspetti scientifici. A tale fine, in quanto Comitato o delegando uno dei suoi membri, ha in particolare, e non a scopo limitativo, i seguenti compiti:
  - suggerire al Consiglio Direttivo le forme di intervento (tipi di borse di studio, altri tipi di intervento) più idonee,
  - suggerire al Consiglio Direttivo azioni che migliorino l'efficacia dell'operato dell'Associazione,
  - definire la parte tecnica dei bandi da emettere, inclusi i criteri per la valutazione delle candidature,
  - analizzare le candidature in risposta ai bandi secondo i criteri stabiliti e definire le relative graduatorie,
  - monitorare e valutare i risultati ottenuti e informarne il Consiglio Direttivo,
  - supportare la definizione di eventuali accordi e convenzioni con Università, Centri di Ricerca, altri soggetti funzionali agli obiettivi dell'Associazione,.
6. La carica di membro del Comitato Scientifico non è retribuita in alcun modo.

#### **Art. 11 – Comitato Guida**

1. Il Comitato Guida comprende da un minimo di tre ad un massimo di cinque Soci Sponsor che, accettando la nomina da parte del Comitato Direttivo, ne diventano membri.
2. Il Comitato Guida ha compiti di indirizzo in particolare per quanto attiene all'allocatione delle risorse economiche disponibili alle diverse iniziative o a fondi di riserva ed ha compiti di controllo sul bilancio preventivo e consuntivo annuale, prima che questo sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
3. Oltre a quanto indicato al comma precedente, Il Comitato Guida o suoi singoli membri possono, in particolare e non a scopo limitativo, suggerire al Consiglio Direttivo:
  - azioni che migliorino l'efficacia dell'operato dell'Associazione,
  - azioni che favoriscano l'associazione di nuovi Sponsor e il permanere di quelli in essere.
4. Nell'ambito del Comitato può essere eletto un membro che lo presiede; in difetto, il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
5. La carica di membro del Comitato Guida non è retribuita in alcun modo.

#### **Art. 12 – Arbitrato**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto o del Regolamento tra gli organi, tra gli organi ed i Soci, ovvero tra i Soci deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Arbitro amichevole compositore.
2. In caso di disaccordo sulla nomina dell'Arbitro la controversia verrà devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre Arbitri amichevoli compositori.
3. Nel caso del collegio arbitrale gli Arbitri sono nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Genova, che nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

4. L'arbitro o il Collegio giudicheranno "ex bono ed equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
5. La determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto fra le parti.

#### **Art. 13 – Collegio dei Revisori dei conti**

1. L'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti scelti fra i Soci o fra terzi. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli Art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
3. Il Collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.

#### **Art. 14 – Gratuità e durata delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **Art. 15 – Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - quote associative e contributi degli aderenti,
  - contributi e liberalità in genere di persone fisiche e giuridiche,
  - contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche,
  - contributi di organismi internazionali,
  - donazioni e lasciti testamentari,
  - rimborsi derivanti da convenzioni,
  - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,
  - eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio,
  - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta a firma del Presidente e secondo le deleghe date dal Consiglio Direttivo.
4. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 16 – Quota sociale**

1. La quota associativa annuale è stabilita in Euro 10,00 per i Soci **Ordinari, ed in Euro 50,00 per i Soci Benemeriti**; potrà essere variata su delibera dell'Assemblea dei Soci. Ai Soci Sponsor, ai loro rappresentanti ed ai Soci Fondatori ed Onorari non è richiesta quota associativa.
2. I Soci non in regola col pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle Assemblee né prendere parte alle attività dell'Associazione. **Fatto salvo per quanto riportato all'Art. 3, Comma 7**, essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.



### **Art. 17 – Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.
2. Dal bilancio consuntivo, che deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti
3. Fatto salvo per il primo esercizio, il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di dicembre dell'anno precedente.
4. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

### **Art. 18 – Modifiche allo Statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

### **Art. 19 – Scioglimento**

1. L'Associazione si scioglie su delibera di una Assemblea appositamente convocata. L'Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei tre quinti dei Soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti (o dei Soci, in caso di **Assemblea virtuale**). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. In caso di scioglimento viene previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 20 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Aprile 2007:

- inserito comma 7 all'art. 3
- modificato comma 1 art. 10

Maggio 2009:

- modificato comma 1 e 2 all'art. 3 (Soci Ordinari e Benemeriti)
- modificato comma 1 art. 16

Settembre 2017:

- art. 1: modificata la sede, ora in Chiavari
- art. 3: precisato obblighi dei Soci Fondatori, perfezionato comma 7
- art. 6, art. 7, art.19: precisate le modalità per "assemblea o riunione virtuale"
- apportato ritocchi vari per correggere errori di ortografia